Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Numero 11 Del 19-04-2011

COPIA

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) AI SENSI DELL'ART. 21 LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183

L'anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 15:00, in Quattro Castella, presso la Sala Giunta, si è riunita la Giunta dell'Unione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

TAGLIAVINI ANDREA	PRESIDENTE	P
INCERTI ANTONELLA	VICE PRESIDENTE	P
BIGI MAURO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il DOTT. ANDREA TAGLIAVINI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MICHELA SCHIENA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta dell'Unione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) ai sensi dell'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

RICHIAMATA la legge 4 novembre 2010, n. 183, nello specifico l'art. 21 della stessa, in materia di misure atte a garantire pari opportunità , benessere di chi lavora e assenza di discriminazione nelle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", del 4 marzo 2011;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 01/04/2011 di nomina del Comitato Unico di Garanzia (CUG) in forma unica per l'Unione Colline Matildiche e gli enti aderenti all'Unione stessa;

RITENUTO di adottare il Regolamento sul funzionamento del CUG, per il corretto funzionamento dello stesso, come da allegato A alla presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i;

VISTA la legge 183/2010;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

AD unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. per i motivi esposti in premessa, di adottare il REGOLAMENTO del funzionamento del COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG), al fine dell'espletamento delle attività del Comitato per garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, ai sensi dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come da Allegato A alla presente deliberazione;
- 2. di dare atto delle modalità di espletamento delle attività del CUG come espressamente riportato nel Regolamento allegato A.

Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Allegato A alla deliberazione n. 11 del 19.04.2011

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

INDICE

PREMESSA	Pag.	2
ART. 1 – Istituzione	Pag.	2
ART. 2 – Finalità	Pag.	2
ART. 3 – Composizione	Pag.	2
ART. 4 – Obiettivi	Pag.	3
ART. 5 – Durata e modalità di funzionamento	Pag.	3
ART. 6 – Funzioni e competenze	Pag.	4
ART. 7 – Rapporti con la contrattazione decentrata	Pag.	5
ART. 8 – Sede	Pag.	6
ART. 9 – Risorse e strumenti	Pag.	6
ART.10 – Diritto di accesso	Pag.	6
ART.11 – Pubblicità del regolamento	Pag.	6

PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nonché detta le norme di carattere generale relative al suo funzionamento.

ART. 1

1. E' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce, unificando le relative competenze, il Comitato per le Pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing.

ART. 2 FINALITA'

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la costituzione ed il funzionamento del Comitato stesso, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 3 COMPOSIZIONE

- 1. Il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito indicato come CUG, è composto, per l'Unione Colline Matildiche e gli Enti aderenti all'Unione stessa, da:
 - n. 1 rappresentante dell'Ente con funzioni di Presidente, individuato/a dall'Amministrazione in possesso dei requisiti di comprovata esperienza maturata nell'esercizio delle funzioni di organizzazione e gestione del personale e da capacità organizzative, con adeguate conoscenze in materia di CUG, adeguate attitudini, relazionali e motivazionali a ricoprire il ruolo;
 - n. 1 componente designato/a da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) maggiormente rappresentative a livello di amministrazioni e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
- 2. Il CUG è nominato con apposito atto deliberativo della Giunta dell'Unione; è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale dell'Unione e degli enti facenti parte dell'Unione stessa;
- 3. Il Presidente, all'inizio di ogni incontro, se lo ritiene necessario, individua e nomina un segretario verbalizzante;
- 4. Il CUG s'intende costituito e può operare ove sia presente la metà più uno dei/delle componenti previsti/e.

ART. 4 OBIETTIVI

- 1. In adempimento alla normativa vigente, la costituzione del CUG è finalizzata ai seguenti obiettivi:
 - 1. garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro (art. 37 della Costituzione della Repubblica);
 - 2. promuovere le azioni positive previste dalla legge 10/4/1991, n. 125 e s.m.i, con particolare riferimento alla formazione professionale, alla progressione in carriera, alla mobilità, alla diversa organizzazione e distribuzione del lavoro, all'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali;
 - 3. avviare indagini conoscitive, ricerche ed analisi finalizzate ad individuare misure idonee a creare condizioni di pari opportunità tra le lavoratrici ed i lavoratori e rivolte a promuovere l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro:
 - 4. stabilire rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parità o altri organismi per quanto di sua competenza e per quanto demandato dalla norma.

ART. 5 DURATA E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- 1. I membri del CUG rimangono in carica per 4 anni e possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta. Essi continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei successori.
- 2. Nel caso in cui uno dei membri del CUG ad eccezione del/della Presidente, cessi prima della fine del quadriennio, questi verrà sostituito dal/dalla rispettivo/a supplente nominato dall'Organizzazione Sindacale di riferimento;
- Nel caso in cui il/la Presidente cessi prima della scadenza stabilita, il/la nuovo/a Presidente verrà nominato/a con le procedure previste dall'art.3.
- 3. Il CUG si riunisce almeno semestralmente su convocazione del/della Presidente o su richiesta di almeno n. 3 componenti. La convocazione è effettuata per iscritto, salvo casi d'urgenza, con indicazione dell'ordine del giorno della seduta.
- II/La Presidente, qualora impossibilitato/a a partecipare, può delegare un/una componente del Comitato a presiedere la riunione solo se il componente con funzioni di Presidente puo' essere sostituito dal/dalla rispettivo/a supplente.
- 4. Il CUG opera con la metà più uno dei componenti previsti/e e la partecipazione del/della Presidente. Le proposte vengono approvate all'unanimità; in caso di opinioni divergenti, le decisioni vengono assunte a maggioranza dei/delle votanti.

Le assenze dalle sedute regolarmente convocate devono essere giustificate.

La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico, previa instaurazione di contraddittorio, a cura del/della Presidente

del CUG, con il membro interessato, cui deve essere concesso un termine di almeno quindici giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

- 5. Durante le riunioni deve essere redatto un verbale che, una volta approvato, deve essere trasmesso alla Giunta dell'Unione ed alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.).
- 6. I membri del CUG, nell'espletamento di attività in materia di pari opportunità, sono considerati in servizio ad ogni effetto.
- 7. Il CUG può invitare a partecipare alle riunioni anche persone **esterne** ed avvalersi, a seconda degli argomenti trattati, di esperti/e esterni/e, che possono partecipare alle sedute solo a titolo consultivo, senza diritto di voto.
- 8. Il CUG collabora con il/la Consigliere/a di parità e possono altresì, essere invitati/e per realizzare e supportare l'attività del Comitato.
- 9.Il CUG ha facoltà di accesso ai documenti riguardanti il personale degli enti, esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate come riportato nel successivo art. 6.

ART. 6 FUNZIONI E COMPETENZE

- 1. Il CUG svolge le funzioni rivolte sia al personale dirigenziale, sia al personale non dirigente e in particolare:
 - a) Compiti propositivi:
 - Predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
 - Promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusionedella cultura delle pari opportunità;
 - Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa:
 - Iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
 - Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
 - Diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con il /la Consigliere/a di parità del territorio di riferimento;
 - Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
 - Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche- *mobbing* nell'amministrazione pubblica di appartenenza;

- b) Compiti consultivi:
- Progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- Piani di formazione del personale;
- Orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventri di conciliazione;
- Criteri di valutazione del personale;
- Contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze;

c) Compiti di verifica:

- Risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pariopportunità;
- Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio organizzativo;
- Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro- mobbing;
- Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.
- 2. Il CUG relaziona entro il 30 marzo di ogni anno ai vertici politici ed amministrativi dell'Unione (Giunta dell'Unione e Segretario Generale) sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro- mobbing, oltre che sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 3. Il CUG dispone del supporto tecnico logistico dell'Amministrazione/Unione.
- 4. I permessi per la presenza alle riunioni e per l'espletamento della propria attività da parte dei componenti del Comitato sono considerati permessi retribuiti; il Comitato può disporre di risorse necessarie al funzionamento del medesimo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
- 5. Il CUG aggiorna, a propria cura, periodicamente l'area allo stesso dedicata, sul sito web dell'Unione Colline Matildiche;

ART. 7 RAPPORTI CON LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

- 1. Il CUG può partecipare nella persona del/della Presidente agli incontri tra le delegazioni trattanti in sede di negoziazione decentrata, per discutere sulle materie aventi ad oggetto i criteri generali in merito a:
 - formazione:
 - tempo di lavoro, flessibilità e orario di lavoro;
 - adozione di misure dirette a favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale;
 - iniziative d'informazione volte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità sul lavoro;
 - mobbing.

2. A tal fine, a cura del/della Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, devono essere inviati al/alla Presidente del CUG gli avvisi di convocazione degli incontri, corredati dal relativo ordine del giorno.

ART. 8 SEDE

1. Il CUG si riunisce in locale idoneo messo a disposizione dall'Amministrazione/Unione.

ART. 9 RISORSE E STRUMENTI

- 1. L'Amministrazione fornisce al CUG gli atti, le informazioni, la documentazione e le altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri obiettivi.
- 2. Per l'attuazione delle iniziative promosse dal Comitato può essere assegnato un budget annuale, che dovrà essere rendicontato a fine anno.
- 3. Il CUG opera in stretto raccordo con i vertici dell'Amministrazione/Unione e può promuovere incontri su specifiche problematiche.

ART. 10 DIRITTO DI ACCESSO

- 1. Il Comitato può accedere a tutte le informazioni necessarie al suo funzionamento, per l'espletamento dei compiti di pertinenza. Il Servizio competente dell'Ente invia al CUG sia gli ordini del giorno di convocazione che quelli definitivi della Giunta e del Consiglio Comunale e, su richiesta, copie degli atti individuati dal Comitato stesso. I singoli Dirigenti sono tenuti a fornire tutti gli atti e/o le informazioni che il Comitato ritenga di dover acquisire.
- 2. Il diritto di accesso da parte dei componenti del Comitato è garantito nel rispetto della normativa in materia di privacy.

ART. 11 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento è inviata, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, ai/alle componenti del CUG, al Segretario Generale dell'Unione, ai/alle Direttori Generali e/o Responsabili degli uffici e dei servizi, alle Organizzazioni Sindacali ed alle R.S.U.

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) AI SENSI DELL'ART. 21 LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 08-04-2011

Il Responsabile del Settore F.TO PASINI GRAZIELLA Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE F.TO DOTT, ANDREA TAGLIAVINI

SEGRETARIO GENERALE F.TO DOTT.SSA MICHELA SCHIENA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva il 19-04-2011**, ai sensi dell'art.134, della legge n.267/00.

Li, 20-04-2011

SEGRETARIO GENERALE F.TO DOTT.SSA MICHELA SCHIENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Lì. 20-05-2011

> SEGRETARIO GENERALE F.TO DOTT.SSA MICHELA SCHIENA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La presente deliberazione viene comunicata in data 20-05-2011, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/00.

Li, 20-05-2011

SEGRETARIO GENERALE F.TO DOTT.SSA MICHELA SCHIENA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 20-05-2011

SEGNETARIO GENERALE